



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente
PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO Consigliere
IRENE AMBROSI Consigliere
STEFANIA TASSONE Consigliere
MARILENA GORGONI Consigliere Rel.

Oggetto:

Trasporto	aereo-
Decorrenza	interessi
sull'indennizzo	per
ritardo	aereo-
Appl. cabilità	dell'art.
1284, 4° comma, c.c. -	
Danni	patrimoniali
supplementari -	Spese
assistenza stragiudiziale	

Ud.20/02/2026
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3828/2025 R.G. proposto da:

██████████ e ██████████ rappresentati e difesi
dall'avvocato ██████████ unitamente all'avvocato ██████████
██████████ con domiciliazione digitale *ex lege*;

ricorrenti

contro

██████████ SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████, con
domiciliazione digitale *ex lege*;

controricorrente



avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1505/2024 depositata il 17/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con la sentenza n. 287/2024, riuniti i giudizi proposti dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] per connessione oggettiva e identità di parte convenuta, rigettava integralmente le loro domande di compensazione pecuniaria forfettaria (pari a 600 euro ciascuno ex art. 7 Reg. CE 261/2004 per i ritardi superiori alle tre ore) e di risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) in relazione a ritardo superiore alle sei ore del volo [REDACTED] del 13 febbraio 2019 sulla tratta [REDACTED]

Con la sentenza n. 1505/2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha parzialmente riformato la decisione del giudice di prime cure, dichiarando la debenza della sola compensazione pecuniaria nella misura di 600 euro per ciascun appellante, oltre ad interessi legali decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado sino al soddisfo, respingendo le eccezioni sollevate da [REDACTED] S.p.A. in ordine alla pretesa inapplicabilità del Regolamento CE 261/04 ai pacchetti turistici e alla tempestività dell'informativa sul ritardo, e dichiarando assorbita la domanda ex art. 96 c.p.c.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la [REDACTED] e il [REDACTED] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso e memoria la società [REDACTED] S.p.A.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 1284, primo e quarto comma c.c., in relazione all'art. 1224 c.c. e agli artt. 7 e 12 del Regolamento CE n. 261/2004, censurando la statuizione del Tribunale di Busto Arsizio nella parte relativa alla decorrenza e al saggio degli interessi sulla compensazione pecuniaria.

Lamentano l'erroneità dell'indicazione temporale operata dal giudice del gravame, il quale ha individuato il *dies a quo* della decorrenza degli interessi nella notifica dell'atto di citazione anziché nella data dell'evento, laddove la compensazione pecuniaria ha natura di debito di valuta, sicché l'obbligazione accessoria degli interessi decorre dal momento della verifica del ritardo, momento in cui insorge il diritto del passeggero alla prestazione indennitaria forfettaria.

Si dolgono del mancato riconoscimento della maggiorazione del saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., invero erroneo in virtù del richiamo operato dall'art. 1224 c.c. per tutte le obbligazioni pecuniarie.

1. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

L'indennizzo previsto dall'art. 7 Reg. CE n. 261/2004 costituisce oggetto di obbligazione automatica e forfettaria, il cui presupposto costitutivo è integrato dal mero fatto oggettivo del ritardo aereo o della cancellazione della tratta, con quantificazione predeterminata in ragione della distanza chilometrica.

Detto indennizzo poggia sulla preavutazione normativa circa l'afflittività del ritardo, operata dal legislatore comunitario con finalità latamente sanzionatoria e preventiva, nonché quale strumento di deflazione del contenzioso volto ad assorbire, in un'unica misura standardizzata, le molteplici *small claims* derivanti dai disagi seriali del trasporto aereo.

Tale natura è confermata dal consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la compensazione pecuniaria in esame integra un indennizzo forfettario e predeterminato a carico del vettore, operante *ope legis* a prescindere dalla prova di un danno effettivo



e individuale, dovendo la stessa coprire i pregiudizi comuni alla generalità degli utenti (Corte di Giustizia UE, 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA, punti 43-46).

Sotto il profilo del diritto interno, cui va riferimento in quanto il Regolamento n. 261/2004 non si occupa della debenza degli interessi, siffatto indennizzo deve essere inquadrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182, terzo comma, c.c., nel novero delle obbligazioni pecuniarie c.d. "portabili", da eseguirsi presso il domicilio del creditore.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il criterio del *forum destinatae solutionis* di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., rilevante anche ai fini della decorrenza della mora, trova applicazione esclusiva qualora l'obbligazione abbia ad oggetto una somma di danaro già determinata nel suo ammontare, ovvero determinabile in virtù di un mero calcolo aritmetico sulla scorta di criteri non discrezionali fissati dal titolo, senza che si renda necessaria un'attività di liquidazione giudiziale o indagini fattuali complesse (Cass. 15/01/2024, n. 1387; Cass. 20/03/2019, n. 7722; Cass. 09/12/2021, n. 39028; Cass. 07/02/2024, n. 3494 e Cass. 02/08/2025, n. 22343).

Tale principio è stato affermato già da Cass., Sez. Un., n. 17989 del 2016, ove si è disposto che, ai fini della determinazione della competenza territoriale e delle modalità di adempimento, la liquidità del credito va deliberata dal giudice allo stato degli atti ai sensi dell'art. 38, quarto comma, c.p.c.

Ne deriva che, trattandosi di debito liquido ed esigibile, trova applicazione il disposto dell'art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c., con conseguente configurabilità della mora *ex re* e decorrenza automatica degli interessi moratori *ex art.* 1224 c.c. dal momento della verifica del fatto generatore, coincidente con il ritardo aereo, in quanto disponendo dei dati relativi alla tratta aerea, alla durata del ritardo ed ai



nominativi dei passeggeri che lo hanno subito il vettore aereo è in condizione di conoscere immediatamente l'esatto *quantum* dovuto.

Peraltro, come correttamente dedotto dagli odierni ricorrenti, la circostanza che il giudice dell'appello abbia definito detto indennizzo una clausola penale di fonte legale *a fortiori* comporta la decorrenza degli interessi a far data non già dalla domanda giudiziale bensì dal giorno di verifica del ritardo.

La costituzione in mora non è infatti richiesta in presenza di una «clausola penale per l'adempimento o per il ritardo ai sensi dell'art. 1382 c.c., per effetto della quale la penale è automaticamente dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi» (Cass. 24/09/1999, n. 10511).

Del tutto infondata è altresì la pretesa della controricorrente █████ S.p.A. di corrispondere l'indennizzo mediante buoni viaggio o servizi alternativi.

Tale opzione, lungi dal mutare la qualificazione dell'obbligazione, configura invero una mera ipotesi di *datio in solutum* ex art. 1197 c.c., la cui efficacia estintiva è rigorosamente subordinata all'accettazione espressa e per iscritto del creditore.

L'eventualità di una prestazione in luogo dell'adempimento non elide infatti né il requisito della liquidità né il carattere pecuniario del credito originario, restando ferma l'immediata decorrenza degli accessori moratori dalla data del disservizio.

Fondata è altresì la pretesa dei ricorrenti che la determinazione degli interessi avvenga ai sensi dell'art. 1224, quarto comma, c.c.

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo (v., da ultimo, Cass. 22/10/2025, n. 28036) la *ratio* dell'art. 1284, quarto comma, c.c. risiede in una finalità «essenzialmente deflattiva e di accelerazione del contenzioso», volta a incentivare il debitore a una «adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa».



Tale meccanismo opera come un «vero e proprio costo transattivo straordinario» che aumenta l'avversione al rischio del convenuto, dissuadendolo da condotte di «azzardo morale».

Tuttavia, l'applicabilità della norma è condizionata dalla presenza o meno di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio.

Nella specie l'indennizzo da ritardo aereo ai sensi del Reg. CE 261/2004 risulta *ab initio* determinato o determinabile in misura fissa (250, 400 o 600 euro), sicché ben può il debitore operare la necessaria valutazione economica sui rischi e determinarsi ad adempiere spontaneamente senza attendere una quantificazione giudiziale.

Ne consegue che, trattandosi di credito liquido e non già di un'obbligazione risarcitoria da liquidarsi in via necessariamente giudiziale, sussistono i presupposti per l'applicazione del saggio di interesse maggiorato a far data dalla domanda giudiziale.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano <<violazione e falsa applicazione>> del combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché il travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale supplementare.

Si dolgono che il Tribunale di Busto Arsizio abbia escluso il nesso di causalità tra l'inadempimento del vettore e le spese di trasporto sostenute dai passeggeri, qualificando tali esborsi come frutto di una loro libera scelta.

Lamentano il manifesto travisamento del contenuto oggettivo delle risultanze istruttorie, fondato sul principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza 04/03/2024, n. 5792.

Si dolgono, quanto alla posizione della [REDACTED] che il giudice del gravame abbia ignorato la valenza decisiva della produzione documentale attestante l'indisponibilità di servizi navetta notturni al momento



dell'arrivo a [REDACTED] (ore 00:54), circostanza che ha reso il ricorso al taxi non una scelta volontaria, bensì l'unica opzione necessaria e immediata.

Lamentano la violazione dell'art. 115 c.p.c., atteso che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione il fatto, erroneamente ritenuto notorio, della modificabilità del titolo di viaggio ferroviario prima della partenza, omettendo di considerare che la possibilità tecnica di variare un biglietto o l'esistenza di una rete Wi-Fi funzionale presso lo scalo di [REDACTED] non integrano i caratteri del fatto notorio, trattandosi di mere deduzioni prive di riscontro probatorio e inconciliabili con l'inibizione all'uso di dispositivi elettronici durante il volo. E che l'errore del giudice è caduto sulla percezione materiale del dato istruttorio e non sulla sua valutazione logica, conducendo a una decisione decisamente difforme da quella che sarebbe derivata da una corretta lettura dello stesso.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

In ossequio al principio *iura novit curia* spetta a questa Corte l'esatta qualificazione giuridica dei fatti dedotti, sicché il rilievo dell'erronea indicazione nell'epigrafe del ricorso della violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non osta all'accoglimento del motivo, atteso che le argomentazioni svolte censurano inequivocabilmente l'*iter* logico-giuridico seguito dal giudice di merito in punto di nesso causale e obbligo di non aggravamento del danno.

Il vizio denunciato deve dunque essere correttamente sussunto entro l'alveo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227, secondo comma, c.c., di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Nell'impugnata sentenza il tribunale ha invero erroneamente escluso il nesso di causalità operando una indebita sovrapposizione tra la regolarità causale dell'evento e il dovere di ordinaria diligenza del creditore di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c., giungendo a conclusioni che collidono con il canone della causalità adeguata.



Con riferimento alla posizione della [REDACTED] l'assunto secondo cui la stessa avrebbe dovuto preferire un bus navetta in orario di piena notte anziché fruire di un servizio taxi configura un'evidente distorsione dei precetti normativi evocati, atteso che il dovere di cooperazione del danneggiato non può mai spingersi fino a imporre scelte di viaggio gravose, aleatorie o potenzialmente lesive della sicurezza personale (Cass. 24/7/2024, n. 20589), dovendo il risarcimento garantire la riparazione integrale delle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento del vettore.

Analogamente, quanto alla posizione del [REDACTED] il tribunale ha errato nel qualificare come evitabile il costo del nuovo titolo di viaggio sulla scorta di una mera astrazione logica circa la possibilità di prenotazioni alternative. Tale statuizione viola l'art. 1223 c.c. poiché nega la risarcibilità di esborsi che costituiscono un riflesso patrimoniale necessitato e prevedibile del disservizio aereo, finendo per trasferire sui passeggeri l'intero rischio contrattuale derivante dall'inadempimento della compagnia. Il giudice di merito ha dunque sbagliato nel sussumere la fattispecie concreta entro il perimetro della responsabilità contrattuale, pretendendo dai danneggiati una diligenza non ordinaria, trasformando illegittimamente un obbligo di non aggravamento del danno in una causa di esclusione della responsabilità per danni che, per contro, derivano dalla condotta del debitore.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1219 c.c., in relazione all'art. 20 del D.M. n. 55/2014.

Si dolgono che il Tribunale di Busto Arsizio abbia negato il diritto al rimborso delle spese legali per l'attività stragiudiziale.

Lamentano che l'esercizio del diritto è ontologicamente distinto dall'esperimento dell'azione giudiziaria e che la costituzione in mora



integra un atto giuridico in senso stretto, idoneo a determinare il sorgere del diritto al ristoro dei relativi costi quale danno emergente.

Si dolgono non essersi dal giudice dell'appello considerato che l'intervento della società [REDACTED] S.r.l.s. viene qualificato come necessario e utile per garantire la regolarità del contraddittorio con un operatore professionale tecnicamente organizzato come [REDACTED] S.p.A., determinante per la conoscenza stessa del diritto alla compensazione pecuniaria da parte dei passeggeri, stante l'omessa informativa da parte del vettore prescritta dall'art. 14.2 del Regolamento CE 261/2004; e che l'attività stragiudiziale, ove provata e potenzialmente idonea a definire la lite, mantiene la propria autonomia rispetto alla successiva fase contenziosa, integrando una voce di danno emergente soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova, puntualmente assolti mediante il deposito delle diffide e l'indicazione delle coordinate per il pagamento.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., censurando la statuizione del Tribunale di Busto Arsizio per l'erronea qualificazione giuridica della pretesa relativa all'attività stragiudiziale.

Si dolgono che il giudice dell'appello abbia in violazione del principio di ultrapetizione rigettato la domanda per omessa prova dell'esborso, ritenendo la fattura prodotta non idonea a tal fine, laddove l'istanza formulata in primo grado e riproposta in appello non aveva ad oggetto il «rimborso» di somma già versata bensì il «pagamento» del compenso spettante a [REDACTED] S.r.l.s. per l'attività prestata., sicché il tribunale ha erroneamente negato un bene della vita diverso da quello conteso, con interferenza nel potere dispositivo delle parti in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la fattura emessa dalla società di assistenza costituisce il titolo del credito azionato e non la



documentazione di un danno emergente già cristallizzato nel patrimonio degli attori.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Negando la condanna del vettore aereo soccombente al pagamento delle spese per l'assistenza stragiudiziale il giudice dell'appello si è posto in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura di tale voce di danno.

Le spese sostenute per l'attività legale in fase stragiudiziale non possono essere assorbite nella liquidazione delle spese di lite, né possono essere negate sulla scorta di una valutazione di inutilità *ex post*, in quanto esse costituiscono una componente autonoma del danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cass. 30/5/2023, n. 15265; Cass. 1°/8/2025, n. 22241).

L'errore del giudice di merito risiede nel non aver considerato che la necessità e la giustificazione di tale esborso vanno vagliate secondo un criterio di valutazione *ex ante*, ovvero verificando se, al momento in cui il danneggiato ha conferito l'incarico, l'intervento professionale apparisse ragionevolmente idoneo a sollecitare l'adempimento spontaneo del vettore o a definire bonariamente la controversia in una materia, come quella del trasporto aereo, caratterizzata da asimmetria e complessità.

Né il giudice *a quo* ha fatto corretta applicazione del principio di causalità, inteso come criterio cardine per la regolamentazione delle spese di lite e la determinazione del danno risarcibile, secondo cui l'onere delle spese necessarie per la realizzazione del diritto deve gravare esclusivamente sul soggetto che, rendendosi inadempiente, ha reso necessaria l'attività di assistenza.

Meritevole di accoglimento è altresì la doglianza relativa alla qualificazione della domanda: il Tribunale ha errato nel ritenere che i passeggeri avessero richiesto il "rimborso" di somme già versate, anziché



la condanna del vettore al pagamento di tali competenze professionali direttamente, atteso che il danno emergente si configura non solo come esborso monetario già avvenuto ma anche come insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato verso il professionista incaricato: debito che costituisce una perdita patrimoniale immediata e diretta derivante dall'inadempimento della compagnia aerea.

6. Alla fondatezza nei suindicati termini dei primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto motivo (con il quale i ricorrenti denunciano <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso; dichiara assorbito il quinto motivo. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2026 dalla Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano

